

INFORMAZIONE ANTIMAFIA

- ✘
- ✘ Esistenza di cause di cui all'art. 67 (informativa tipica)
- ✘
- ✘ nonché, fatto salvo quanto previsto dall' articolo 91, comma 6, nell'attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate indicati nel comma 4. **(informativa atipica)**

LA INFORMATIVA TIPICA

- E' tale perché è legata alla sussistenza di ipotesi di applicazione a determinati soggetti di misure di prevenzione personali; la applicazione, con procedimento giurisdizionale, lascia intendere ex sé la pericolosità dei soggetti

ELEMENTI DA CUI DESUMERE LA INFILTRAZIONE

- ✘ 4. Le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa che danno luogo all'adozione dell'informazione antimafia interdittiva di cui al comma 3 sono desunte:
 - ✘ a) **dai provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna anche non definitiva per taluni dei delitti di cui agli articoli 353, 353-bis, 629, 640-bis, 644, 648-bis, 648-ter del codice penale, dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e di cui all'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;**
 - ✘
 - b) **dalla proposta o dal provvedimento di applicazione di taluna delle misure di prevenzione;**
 - ✘
 - c) salvo che ricorra l'esimente di cui all'articolo 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dall'omessa denuncia all'autorità giudiziaria dei reati di cui agli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, da parte dei soggetti indicati nella lettera b) dell'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste;

- d) **dagli accertamenti disposti dal prefetto** anche avvalendosi dei poteri di accesso e di accertamento delegati dal Ministro dell'interno ai sensi del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, ovvero di quelli di cui all'[articolo 93 del presente decreto](#);
- e) dagli accertamenti da effettuarsi in altra provincia a cura dei prefetti competenti su richiesta del prefetto procedente ai sensi della lettera d);
- f) dalle sostituzioni negli organi sociali, nella rappresentanza legale della società nonché nella titolarità delle imprese individuali ovvero delle quote societarie, effettuate da chiunque conviva stabilmente con i soggetti destinatari dei provvedimenti di cui alle lettere a) e b), con modalità che, per i tempi in cui vengono realizzati, il valore economico delle transazioni, il reddito dei soggetti coinvolti nonché le qualità professionali dei subentranti, denotino l'intento di eludere la normativa sulla documentazione antimafia.
- 4-bis. La circostanza di cui al comma 4, lettera c), deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente alla prefettura della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all'[articolo 83, commi 1 e 2](#), hanno sede ovvero in cui hanno residenza o sede le persone fisiche, le imprese, le associazioni, le società o i consorzi interessati ai contratti e subcontratti di cui all'[articolo 91, comma 1, lettere a\) e c\)](#) o che siano destinatari degli atti di concessione o erogazione di cui alla lettera b) dello stesso comma 1. *(comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 218 del 2012)*

E dall'art. 91, comma 6:

✘ *Il prefetto può, altresì, desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa da provvedimenti di condanna anche non definitiva per **reati strumentali** all'attività delle organizzazioni criminali unitamente a concreti elementi da cui risulti che l'attività d'impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata, nonché dall'accertamento delle violazioni degli obblighi di **tracciabilità dei flussi finanziari** di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, commesse con la condizione della reiterazione prevista dall'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tali casi, entro il termine di cui all'articolo 92, rilascia l'informazione antimafia interdittiva.*

EFFETTI

- Divieto di stipula
- Oppure revoca autorizzazione e concessione in caso di comunicazione tardiva o di infiltrazioni successive alla richiesta

CASISTICA

- Esistenza di soci occulti
- Esistenza di pressioni della criminalità;
- Esistenza di comportamenti di adesione alle pressioni (contiguità soggiacente);
- Esistenza di comportamenti di sostegno alla criminalità (contiguità compiacente)

SIMILITUDINE; art. 38 codice

contratti abrogato

- m-ter) di cui alla precedente lettera b) che pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, **non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria**, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4 [*adempimento di un dovere o esercizio di una facoltà legittima ovvero stato di necessità*] o di legittima difesa, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio

Scopo

- Consentire alla p.a. procedente una più ponderata scelta quando, pur non sussistendo le ipotesi di esclusione tipiche (art. 38 codice contratti), l'aggiudicatario presenti il pericolo di una infiltrazione.

- Pertanto la stazione appaltante **deve** richiedere la informativa, ma **può, motivatamente,** discostarsene, ma tutto questo prima del 28.12.2012

Nuovo art. 94

- Quando emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91, comma 6, nelle società o imprese interessate, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2 cui sono fornite le informazioni antimafia, non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti o subcontratti, ne' autorizzare, rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni
- *Il prefetto puo', altresì, desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa da provvedimenti di condanna anche non definitiva per reati strumentali all'attività delle organizzazioni criminali unitamente a concreti elementi da cui risulti che l'attività d'impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata, nonché dall'accertamento delle violazioni degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, commesse con la condizione della reiterazione prevista dall'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tali casi, entro il termine di cui all'articolo 92, rilascia l'informazione antimafia interdittiva.*

PERTANTO

- Illegittimità di clausole di capitolato che, in aderenza ad un protocollo per la legalità, subordinato la aggiudicazione definitiva alla inesistenza di informative atipiche.
- E ora?

CdS, 1948/2007

- E' stato correttamente affermato che, nell'ambito di tale valutazione, è necessaria una ampia motivazione soprattutto quando l'amministrazione, nonostante l'informativa atipica, decida di instaurare o proseguire il rapporto con l'impresa (Cons. Stato, VI, 17 maggio 2006 n. 2882); tuttavia, ciò non esonera l'amministrazione dal procedere alla suddetta valutazione ed esclude la legittimità di esclusioni disposte in via automatica.
- Pertanto, come correttamente rilevato dal Tar, se l'atipicità dell'informativa supplementare preclude di collegarvi l'automatica applicazione di una misura cautelare di tipo preventivo (quale il divieto di contrarre), **tale effetto non è consentito neanche in sede di predisposizione delle clausole del bando di gara, attraverso le quali l'amministrazione non può abdicare a priori all'esercizio della sua discrezionalità (pur sussistente nei ristretti limiti descritti).**
- L'art. 24, co. 4, del capitolato di gara ha chiaramente previsto che "*l'Ente esclude altresì le Ditte per le quali il Prefetto fornisce informazioni antimafia ai sensi dell'art. 1 septies del D.L. 629/82*".

- Si tratta di una esclusione automatica ed, in effetti, l'amministrazione ha escluso la ricorrente limitandosi a richiamare la citata disposizione, senza alcuna valutazione.
- Sulla base delle precedenti considerazioni, il citato art. 24 e il conseguente provvedimento di esclusione sono di conseguenza illegittimi e vanno annullati.
- L'amministrazione non doveva procedere all'automatica esclusione dell'impresa, oggetto delle informative atipiche, ma avrebbe dovuto procedere ad una autonoma valutazione delle stesse, come peraltro indicato nella stessa informativa (“... *si rimette alle valutazioni di codesta Stazione appaltante* ...”).
- Si rileva, infine, che l'esclusione automatica non discendeva dall'applicazione del Protocollo di legalità, attraverso il quale le amministrazioni si erano impegnate a prevedere clausole di esclusione automatica in presenza di informative “tipiche” e a inserire nei bandi la “facoltà” di escludere le ditte per le quali il Prefetto forniva informazioni atipiche “ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge”.

Profilo processuale

- La informativa antimafia, inserendosi nel procedimento di scelta del contraente, può condizionare la attività della amministrazione.
- Purtuttavia non si deve dare comunicazione di inizio del procedimento per la revoca della aggiudicazione (art. 7 legge n. 241 del 1990), dato che il procedimento è iniziato con la domanda della impresa di partecipare alla gara.
- CdS nr. 149 del 2002

Inoltre vedasi art. 1, comma 17 legge 190 del 2012

- *Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.*

- Integrazione eterolegislativa.
- Abbiamo:
- Dlgs 163 del 2006 e 159 del 2011 che prevedono cause di esclusione e/o risoluzione;
- Un rinvio dalla legge a clausole previste nei protocolli
- Sono solo escluse le cause di esclusione previste di iniziativa della stazione appaltante

L'art. 32 del d.l. 90/2014

- Si tratta di una nuova misura interdittiva *concomitante*, nel senso che non elimina il contratto, ma sostituisce al ramo di azienda *viziato* una gestione per così dire *commissariale*

Presupposti

- Indagini per alcuni reati:
- delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322, c.p., 322-bis, c.p. 346-bis, c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p., ovvero, in presenza di rilevate situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali attribuibili ad un'impresa aggiudicataria di un appalto per la realizzazione di opere pubbliche, servizi o forniture, ovvero ad un concessionario di lavori pubblici o ad un contraente generale.

Azioni

- il Presidente dell'ANAC:
- 1) informa il procuratore della Repubblica
- 2) e, in presenza di fatti gravi e accertati anche ai sensi dell'[articolo 19, comma 5, lett. a\) del presente decreto](#), [riceve notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle forme di cui all'[articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#)] propone al Prefetto competente in relazione al luogo in cui ha sede la stazione appaltante, alternativamente:
- a) di ordinare la rinnovazione degli organi sociali mediante la sostituzione del soggetto coinvolto e, ove l'impresa non si adegui nei termini stabiliti, di provvedere alla straordinaria e temporanea gestione dell'impresa appaltatrice limitatamente alla completa esecuzione del contratto d'appalto o della concessione;
- b) di provvedere direttamente alla straordinaria e temporanea gestione dell'impresa appaltatrice limitatamente alla completa esecuzione del contratto di appalto o della concessione.

Provvedimenti del prefetto

- Il Prefetto, previo accertamento dei presupposti indicati al comma 1 e valutata la particolare gravità dei fatti oggetto dell'indagine:
- intima all'impresa di provvedere al rinnovo degli organi sociali sostituendo il soggetto coinvolto
- ove l'impresa non si adegui nel termine di trenta giorni ovvero nei casi più gravi,
- provvede nei dieci giorni successivi con decreto alla **nomina di uno o più amministratori, in numero comunque non superiore a tre**, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Il predetto decreto stabilisce la durata della misura in ragione delle esigenze funzionali alla realizzazione dell'opera pubblica, al servizio o alla fornitura oggetto del contratto e comunque non oltre il collaudo.

Gestione dell'impresa

1. Per la durata della straordinaria e temporanea gestione dell'impresa, sono attribuiti agli amministratori tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione dell'impresa ed è sospeso l'esercizio dei poteri di disposizione e gestione dei titolari dell'impresa. Nel caso di impresa costituita in forma societaria, i poteri dell'assemblea sono sospesi per l'intera durata della misura.
2. Nel periodo di applicazione della misura di straordinaria e temporanea gestione di cui al comma 2, i pagamenti all'impresa sono corrisposti al netto del compenso riconosciuto agli amministratori di cui al comma 2 e l'utile d'impresa derivante dalla conclusione dei contratti d'appalto di cui al comma 1, determinato anche in via presuntiva dagli amministratori, è accantonato in apposito fondo e non può essere distribuito né essere soggetto a pignoramento, sino all'esito dei giudizi in sede penale ovvero, nei casi di cui al comma 10, dei giudizi di impugnazione o cautelari riguardanti l'informazione antimafia interdittiva

Sostegno e monitoraggio

- Nel caso in cui le indagini di cui al comma 1 riguardino **componenti di organi societari diversi da quelli di cui al medesimo comma è disposta la misura di sostegno e monitoraggio dell'impresa**. Il Prefetto provvede, con decreto, adottato secondo le modalità di cui al comma 2, alla nomina di uno o più esperti, in numero comunque non superiore a tre, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui di cui al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, con il compito di svolgere funzioni di sostegno e monitoraggio dell'impresa. A tal fine, gli esperti forniscono all'impresa prescrizioni operative, elaborate secondo riconosciuti indicatori e modelli di trasparenza, riferite agli ambiti organizzativi, al sistema di controllo interno e agli organi amministrativi e di controllo.



- No sostituzione, ma si affiancano degli esperti

Iniziativa del prefetto

- Le disposizioni dell'articolo 32 si applicano anche nei casi in cui **sia stata emessa dal Prefetto un'informazione antimafia interdittiva** e sussista l'urgente necessità di assicurare il completamento dell'esecuzione del contratto, ovvero la sua prosecuzione al fine di garantire la continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali, nonché per la salvaguardia dei livelli occupazionali o dell'integrità dei bilanci pubblici, ancorché ricorrano i presupposti di cui all'[articolo 94, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#).
- **In tal caso, le misure sono disposte di propria iniziativa dal Prefetto che ne informa il Presidente dell'ANAC.**
- Le stesse misure sono revocate e cessano comunque di produrre effetti in caso di passaggio in giudicato di sentenza di annullamento dell'informazione antimafia interdittiva, di ordinanza che dispone, in via definitiva, l'accoglimento dell'istanza cautelare eventualmente proposta ovvero di aggiornamento dell'esito della predetta informazione ai sensi dell'[articolo 91, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#), e successive modificazioni, anche a seguito dell'adeguamento dell'impresa alle indicazioni degli esperti.

Le cause di esclusione dell'accordo ANAC Min Interno

- In data 15.7.2014 è stato concluso un protocollo di intesa tra ANAC e Ministero interno in cui le stazioni appaltanti sono state *invitate* a inserire nei bandi clausole di esclusione del protocollo tra Prefetture e Stazioni stesse analoghe a quelle tipo di cui all'accordo del 15.7.2014, e precisamente

- Clausola n. 1: “Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e **all’Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.**”
- Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.
- NB vedi art. 129 disp. att. c.p.p.”.

- Clausola n. 2: “La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-*bis* c.p., 319-*ter* c.p., 319-*quater* c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-*bis* c.p., 346-*bis* c.p., 353 c.p. e 353-*bis* c.p.”.

Sempre che ...

- Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente comma, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.
- A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di all'art. Del decreto legge.
- E' legittimo o la stazione appaltante può chiedere la risoluzione senza previo concerto con la ANAC?

L'intervento europeo

- La previsione di una nuova clausola di esclusione oltre quelle di cui all'art. 38 del codice ha “risuscitato” la atipicità delle cause di esclusione

- E così il CGA per la Regione Sicilia ha rimesso alla Corte UE la questione del se la legge italiana che consente l'inserimento di una clausola di esclusione atipica inserita in virtù di un protocollo per la legalità sia compatibile con il diritto UE

- SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione) 22 ottobre 2015
- causa C-425/14,

- a. a comunicare (...) alla Stazione appaltante (...) lo stato di avanzamento dei lavori, l'oggetto, l'importo e la titolarità dei contratti di subappalto e derivati, (...) nonché le modalità di scelta dei contraenti (...);
- b. a segnalare alla Stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
- c. a collaborare con le Forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (...);
- d. a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto (...) ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.
- Dichiaro espressamente ed in modo solenne
- e. di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
- f. che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo, ad altre imprese partecipanti alla gara (...) ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati;
- g. che l'offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, e si impegna a conformare il proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; e che non si è accordat[o] e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza;
- h. che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla Stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
- i. di obbligarsi a collaborare con le Forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (...);
- j. di obbligarsi ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto (...) ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse;
- k. (...) di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni sono condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara sicché, qualora la Stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l'impresa verrà esclusa».

- **Le norme fondamentali e i principi generali del Trattato FUE, segnatamente i principi di parità di trattamento e di non discriminazione nonché l'obbligo di trasparenza che ne deriva, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una disposizione di diritto nazionale in forza della quale un'amministrazione aggiudicatrice possa prevedere che un candidato o un offerente sia escluso automaticamente da una procedura di gara relativa a un appalto pubblico per non aver depositato, unitamente alla sua offerta, un'accettazione scritta degli impegni e delle dichiarazioni contenuti in un protocollo di legalità, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, finalizzato a contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici. Tuttavia, nei limiti in cui tale protocollo preveda dichiarazioni secondo le quali il candidato o l'offerente non si trovi in situazioni di controllo o di collegamento con altri candidati o offerenti, non si sia accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara e non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla medesima procedura, l'assenza di siffatte dichiarazioni non può comportare l'esclusione automatica del candidato o dell'offerente da detta procedura.**

Dlgs 50/2016

- 2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

Art. 88, comma 4 bis cod antimafia

- 4-bis. Decorso il termine di cui al comma 4, i soggetti di cui all'[articolo 83](#), commi 1 e 2, procedono anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'[articolo 89](#). In tale caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'[articolo 67](#) sono corrisposti sotto condizione risolutiva [Quindi una condizione risolutiva legale] e i soggetti di cui all'[articolo 83](#), commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute **per l'esecuzione del rimanente**, nei limiti delle utilità conseguite.
- Ora, secondo l'art. 1360 c.c. l'avveramento della condizione (che ha efficacia retroattiva) risolutiva non ha effetto sulle prestazioni già effettuate.
- Ma che vuol dire che la SA deve rimborsare le spese sostenute per l'esecuzione del rimanente?
- Forse che non deve l'utile di impresa

92²

- 2. Fermo restando quanto previsto dall'[articolo 91](#), comma 6, quando dalla consultazione della banca dati nazionale unica emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'[articolo 84](#), comma 4, **il prefetto dispone le necessarie verifiche e rilascia l'informazione antimafia interdittiva entro trenta giorni dalla data della consultazione.** Quando le verifiche disposte siano di particolare complessità, il prefetto ne dà comunicazione senza ritardo all'amministrazione interessata, e fornisce le informazioni acquisite nei successivi quarantacinque giorni. Il prefetto procede con le stesse modalità quando la consultazione della banca dati nazionale unica è eseguita per un soggetto che risulti non censito.

92³

- 3. Decorso il termine di cui al comma 2, primo periodo, ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, i soggetti di cui all'[articolo 83](#), commi 1 e 2, procedono anche in assenza dell'informazione antimafia. I contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'[articolo 67](#) sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all'[articolo 83](#), commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

Per mera completezza, art. 92² bis

- 2-bis. L'informazione antimafia interdittiva è comunicata dal prefetto, entro cinque giorni dalla sua adozione, all'impresa, società o associazione interessata, secondo le modalità previste dall'articolo 79, comma 5-bis, del [decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#). Il prefetto, adottata l'informazione antimafia interdittiva, verifica altresì la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure di cui all'articolo [32, comma 10](#), del [decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 11 agosto 2014, n. 114](#), e, in caso positivo, ne informa tempestivamente il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione